

N. R.G. 1236/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati

dott. Caterina Passarelli Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore
dott. Martina Gasparini Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di rinvio iscritto al n. 1236 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso
da

██████████ (C.F. ██████████) quale unica socia superstite di ██████████
██████████ ██████████)

██████████ (C.F. ██████████)

attrici in riassunzione

rappresentate e difese dall'avv. ██████████

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (C.F. 00884060526)

convenuta in riassunzione

rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

Oggetto: giudizio di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Venezia a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 9812/2023 emessa in data 06.12.2022 e depositata in data 13.04.2023.

Conclusioni di parte attrice:

“1) rigettare, per i motivi e le causali innanzi esposte, l’appello proposto dalla Spa MPS siccome infondato in fatto e in diritto, confermando la Sentenza n. 2000/12 del Tribunale di Padova, accogliendo, in ogni caso, la domanda e condannando la convenuta Spa MPS al pagamento in favore delle attrici, nelle indicate qualità, o di chi tra esse di dovere, al pagamento della somma di €. 112.365,79, o di quella ritenuta di Giustizia, oltre interessi al maggior tasso tra quello legale e quello dei Bot dal 28.7.2005 al saldo;

2) condannare la Spa Banca Monte dei Paschi di Siena alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese e competenze di lite di tutti e quattro i gradi di giudizio di legittimità e di merito, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario”.

Conclusioni di parte convenuta:

“1. in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] per tutte le domande spiegate (par. 1 del presente atto) e, per l’effetto, condannare in ogni caso la stessa a rifondere alla Banca le spese di lite del presente grado di giudizio, in quanto totalmente carente di legittimazione attiva a riassumere l’odierno giudizio, e dei precedenti gradi in quanto socia superstite della società estinta;

2. sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra [REDACTED] in ordine alla domanda di condanna della Banca alle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio, per le ragioni esposte nel presente atto al par. 2. lett. b), rigettandone le domande sul punto;

3. nel merito, rigettare le domande tutte ex adverso proposte, per i motivi esposti al par. 2 lett. a), e, per l’effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dalla Banca nel giudizio di appello n. 1995/2012 che di seguito si riportano: «... Nel merito: Voglia la Corte adita accogliere l’appello proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. quale soggetto incorporante la Banca Antonveneta s.p.a. (cod. fisc. n. 026968028099) ed in totale riforma della impugnata sentenza accertare e dichiarare che nessuna somma Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – nella suindicata qualità di successore della Banca Antonveneta s.p.a. – deve all’attrice in relazione ai rapporti bancari dedotti in questo giudizio in relazione ai motivi tutti esposti in premesse. In via di subordine: Voglia la Corte adita accogliere l’appello ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza accertare e dichiarare

che la somma, eventualmente, dovuta dalla Banca all'attrice andrà ridotta nei termini che risulteranno dall'accoglienza integrazione della consulenza tecnica d'ufficio applicando i motivi esposti dalla Appellante in questo gravame. Conseguentemente in via istruttoria: Voglia la Corte di Appello di Venezia accogliere le eccezioni formulate dalla Banca ed incaricare il Consulente dell'Ufficio di procedere ad una integrazione della consulenza d'Ufficio applicando le eccezioni formulate dalla Banca in tutti i motivi di appello» e, per l'effetto, condannare entrambe le attrici in solido a rifondere alla Banca le spese di lite dei precedenti e del presente grado di giudizio.

4. Pur in caso di accoglimento totale o parziale nel merito delle domande avverse, condannare in ogni caso entrambe le attrici in solido a rifondere alla Banca le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la loro carenza di legittimazione attiva a richiedere le spese di lite, o in via subordinata compensandole in ragione della parziale soccombenza reciproca.

In via istruttoria, voglia Ecc.ma Corte adita disporre un supplemento di CTU, ordinando al Consulente l'elaborazione di un'ipotesi alternativa di conteggio che:

- applichi il Tan e non il TAEG (con conseguente esclusione dell'annualizzazione del TAN);*
- valorizzi la CMS indicata nel contratto come annuale e non trimestrale (con conseguente esclusione della moltiplicazione dell'eccedenza della CMS per 4 trimestri),*
- applichi i soli tassi soglia corrispondenti alla "classe di importo fino a 10.000.000", con conseguente rielaborazione dei rapporti oggetto di causa secondo i criteri indicati nel quesito".*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 28.7.2005 [REDACTED] s.r.l. conveniva in giudizio Banca Antoniana Veneta s.p.a. per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., al pagamento delle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito per interessi ultralegali, anatocismo, applicazione di valute fittizie e addebito di commissioni di massimo scoperto, sostenendo che: i) l'attrice aveva intrattenuto con il predetto istituto di credito rapporti di conto corrente contrassegnati dai n.n. [REDACTED]; ii) non erano

state stipulate convenzioni scritte in ordine al tasso di interessi e alle altre condizioni economiche, con corresponsione di interessi anatocistici vietati dall'art. 1283 cod. civ.

2. Con sentenza n. 2000/2012 il Tribunale di Padova condannava Banca Antonveneta s.p.a. al pagamento in favore della società [REDACTED] s.r.l. della somma di €112.365,79, equivalente al saldo finale dei due conti correnti come rideterminato dalla ctu, oltre interessi.

La predetta sentenza veniva impugnata da Banca Monte dei Paschi s.p.a., quale incorporante Banca Antonveneta s.p.a. (giusta atto di fusione per incorporazione del 22/12/2008) e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 2664/2017, condannava l'appellante alla restituzione, in favore di [REDACTED] s.r.l., della somma di €28.324,30, oltre interessi al saggio legale, condannando quest'ultima a rifondere a MPS le spese del doppio grado di giudizio.

In particolare la Corte territoriale accoglieva il secondo motivo di gravame (secondo cui il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che MPS avesse applicato interessi in misura usuraia fin dall'inizio del rapporto e sul presupposto che la c.m.s. dovesse essere considerata nella determinazione del superamento del tasso soglia), affermando che la determinazione del TEG, ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi applicati, non doveva tener conto della c.s.m.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, [REDACTED] s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, al quale resisteva Banca Monte dei Paschi s.p.a., che veniva deciso con l'ordinanza citata in epigrafe, la quale accoglieva il primo dei tre motivi di gravame, cassando la decisione nella parte in cui aveva ritenuto che la determinazione del TEG, ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi applicati, dovesse aver luogo senza tener conto della c.m.s., e dichiarava assorbiti gli altri due, rinviando alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione perché facesse applicazione dei principi indicati in motivazione e statuisse altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

2. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 26.6.2023, [REDACTED], nella qualità di unica socia superstite di [REDACTED] s.r.l., [REDACTED], e [REDACTED], nella qualità di cessionaria del credito vantato dalla predetta società nei confronti della banca in forza di contratto di

██████████, hanno tempestivamente riassunto la causa avanti a questa Corte, chiedendo la conferma della sentenza di condanna n. 2000/2012 emessa dal Tribunale di Padova.

3. Si è costituita Banca Monte dei Paschi s.p.a., la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione ad agire in capo a ██████████, essendo il contestato credito stato ceduto dalla società, di cui essa è l'unica socia superstite, a ██████████ ██████████.

Essa ha inoltre eccepito che ██████████ non è legittimata a chiedere la condanna al pagamento delle spese di lite, dal momento che tale eventuale credito non ha costituito oggetto della cessione intervenuta il 2.5.2018.

Ha infine chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, negando di essere debitrice di alcuna somma in relazione ai rapporti bancari dedotti in giudizio.

4. E' stato quindi disposto un supplemento di c.t.u. affidando al perito nominato il compito di procedere al ricalcolo del saldo dei due conti correnti per cui è causa, facendo applicazione, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9812/2023 e depurandolo delle somme addebitate al correntista a titolo di cms, interessi anatocistici e valute fittizie.

5. Con la citata ordinanza n. 9812/2023 la Corte di Cassazione ha statuito che, con riferimento ai due rapporti di conto corrente di cui si controverte, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante

dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Sussisterà, pertanto, usura se dopo tale compensazione dovesse sussistere ancora un importo residuale.

Ha altresì precisato che tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996.

6. La ctu esperita in questa fase del giudizio, facendo applicazione dei principi enunciati nell'ordinanza di rinvio, ha appurato, in relazione ad entrambi i rapporti di conto corrente, che il tasso annuo effettivo globale pattuito è superiore al tasso soglia dell'usura presunta per qualsiasi classe di scoperto (sia 'fino a' che 'oltre' 10 milioni di lire di scoperto).

Il ctu ha quindi proceduto al ricalcolo dei due rapporti, escludendo: a) ogni interesse (ivi incluso l'anatocismo trimestrale); b) gli addebiti per cms; c) gli addebiti per spese di liquidazione degli interessi, pari ad €145,00 a trimestre; d) le valute fittizie bancarie.

E' così giunto ad accertare che:

i) con riguardo al c/c n. ██████ l'ammontare degli addebiti da escludere è pari ad €11.415,01 ed il saldo finale corretto è di €37.740,02 in luogo del saldo bancario di €49.155,03.

ii) con riguardo al c/c n. ██████ l'ammontare degli addebiti da escludere è pari ad €204.937,07 ed il saldo finale corretto è di €153.893,99 in luogo del saldo bancario di €51.043,07.

Si osserva che se si escludono dal computo le spese di liquidazione degli interessi (che ammontano ad €1.894,10 per ciascuno dei due rapporti), l'importo complessivo degli addebiti non dovuti calcolato dal ctu coincide esattamente con quello indicato dalla sentenza n. 2000/2012 del Tribunale di Padova, che aveva conseguentemente quantificato nell'importo di €112.365,79 il credito restitutorio spettante a ██████ s.r.l.

Gli unici rilievi critici alle conclusioni peritali sono quelli mossi da Banca Monte dei Paschi s.p.a., la quale sostiene che il ctu avrebbe errato nel metodo di rilevazione dell'usura in

quanto:

i) ha arbitrariamente individuato il Tasso Nominale Annuo sommando al tasso degli interessi passivi indicato nel contratto (14,75%) l'eccedenza della CMS (0,78%) moltiplicata per 4 trimestri, sebbene nei contratti di apertura di conto corrente la percentuale della CMS non sia stata pattuita con cadenza "trimestrale"; conseguentemente la verifica del rispetto della soglia usuraria va condotta alla stregua dell'applicazione della CMS anno per anno, non trimestre per trimestre;

ii) i rapporti in oggetto devono considerarsi non affidati e, conseguentemente, nella verifica dell'eventuale usurarietà devono essere utilizzati i tassi soglia corrispondenti alla "classe di importo fino a lire 10.000.000", anziché i tassi soglia corrispondenti alla "classe di importo superiore a lire 10.000.000";

iii) nella relazione peritale, tra gli addebiti non dovuti sono state incluse le spese di liquidazione degli interessi, sebbene l'incarico conferito al ctu nulla abbia disposto in merito all'eliminazione di suddette spese, le quali non possono assumere carattere di interessi.

Ai primi due rilievi critici il ctu ha già convincentemente replicato nell'elaborato peritale (v. pag. 18 e ss.) con argomenti immuni da vizi logici.

In particolare, che la percentuale della c.m.s. riportata nel contratto (1,5%) non sia da intendersi "ad anno" ma "a trimestre" è sempre stato affermato da parte attrice e mai contestato nel corso del giudizio di primo grado dalla banca convenuta, la quale peraltro, sin dall'inizio dei rapporti di conto corrente, ha applicato l'addebito trimestrale della c.m.s.; si tratta inoltre di circostanza accertata dal giudice di primo grado, con statuizione che la banca non ha sottoposto a specifica censura e sulla quale si è pertanto formato il giudicato.

Il secondo rilievo non ha alcuna incidenza pratica, poiché il ctu ha accertato la natura usuraria degli interessi corrispettivi pattuiti per qualsiasi classe di scoperto.

Anche la terza osservazione è del tutto ininfluyente, in quanto, nel riassumere la causa avanti a questa Corte, [REDACTED] e [REDACTED] hanno chiesto la conferma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Padova, la quale, come in precedenza spiegato, non include nel credito restitutorio le somme addebitate alla correntista a titolo di spese per la liquidazione degli interessi.

In definitiva, alla luce delle risultanze peritali, va confermata la correttezza della decisione

del giudice di primo grado che ha condannato la banca al pagamento dell'importo di €112.365,79, oltre interessi al maggior tasso tra quello legale e quello dei BOT dal 28.7.2005 al saldo.

7. E' tuttavia fondata l'eccezione con cui la banca ha contestato la legittimazione ad agire in capo a [REDACTED], la quale ha riassunto il presente giudizio nella qualità di unica socia superstite della [REDACTED] s.r.l. (poi [REDACTED] s.r.l.), al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, [REDACTED].

E' documentalmente provato che [REDACTED] s.r.l., con atto del 2.5.2018 comunicato a Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in data 8.5.2018, ha ceduto il proprio credito a [REDACTED] (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione in riassunzione).

Successivamente alla cessione del credito litigioso, la predetta società (che in data 21.11.2018 ha mutato la propria denominazione in [REDACTED] s.r.l.) è stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal [REDACTED] (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione in riassunzione).

Risulta quindi evidente che alla data della riassunzione del presente giudizio, il credito vantato dalla società estinta nei confronti della banca era già stato ceduto alla [REDACTED] e non più nel patrimonio di [REDACTED] s.r.l. al momento della cancellazione.

Di conseguenza, l'unica soggetto che risulta titolare del credito e che è legittimato ad agire in giudizio è [REDACTED], avendo [REDACTED] riconosciuto che, al momento della sua estinzione, la società aveva già ceduto il credito litigioso e che dunque la socia superstite non era subentrata nella sua titolarità.

8. In merito al regolamento delle spese processuali, nell'ipotesi di cassazione con rinvio, derivando la statuizione definitiva di merito dall'esito del giudizio conseguente alla cassazione, il governo delle spese dell'intero giudizio va determinato esclusivamente secondo il criterio della soccombenza, con riferimento unitario all'esito finale della causa e non già frazionatamente secondo l'esito delle sue varie fasi (v. Cass. n. 13356 del 18/05/2021).

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., risultando soccombente, va condannata a rifondere

a [REDACTED] le spese di tutte le fasi del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. Privo di pregio è l'assunto della banca che la cessione del credito a favore della [REDACTED] non includerebbe anche il credito relativo alla spese di lite sostenute dalla società nelle precedenti fasi del giudizio, stante il chiaro tenore letterale del contratto del [REDACTED], in cui si dà atto che all'epoca della stipula il credito ceduto non era ancora stato definitivamente accertato, essendo pendente il ricorso per cassazione, e si precisa che la cessione comprende "gli accessori di legge", e dunque anche il diritto alla rifusione delle spese processuali, poiché il regolamento di dette spese costituisce un aspetto consequenziale ed accessorio rispetto all'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio dalla società cedente.

Si reputa congruo disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio di rinvio tra l'istituto di credito e [REDACTED], poiché quest'ultima, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in riassunzione, non ha richiesto che la pronuncia di condanna venga emessa in suo favore, ma "*in favore delle attrici, nelle indicate qualità, o di chi tra esse di dovere*".

Le spese relative alla ctu esperita in primo grado ed a quella svolta nel giudizio di rinvio vanno poste in via definitiva a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., poiché le loro risultanze hanno confermato la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'attrice in merito all'esistenza degli addebiti illegittimi operati dalla banca sui due conti correnti intestati alla società.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia,
definitivamente pronunciando, *contrariis rejectis*:

- 1) condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento in favore di [REDACTED] [REDACTED] dell'importo di €112.365,79, oltre interessi al maggior tasso tra quello legale e quello dei BOT dal 28.7.2005 al saldo;
- 2) condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a rifondere a [REDACTED] [REDACTED] le spese processuali, che si liquidano in [REDACTED] per compensi ed in [REDACTED] per

esborsi quanto al giudizio di primo grado, in ██████████ per compensi quanto al giudizio di appello, in ██████████ per compensi quanto al giudizio di legittimità ed in ██████████ per compensi ed in ██████████ per esborsi quanto al giudizio di rinvio, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;

3) compensa interamente le spese del giudizio di rinvio tra ██████████ e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;

4) pone in via definitiva a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. le spese relative alla ctu esperita in primo grado ed a quella svolta nel giudizio di rinvio.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.11.2024.

Il Consigliere estensore

Enrico Schiavon

Il Presidente

Caterina Passarelli